

Reti scuole, decide il governo

Entro il 27 gennaio l'accorpamento delle istituzioni

DI ANTONIO CICCIÀ MESSINA

Senza intoppi l'avvio delle lezioni e per le famiglie più certezze sull'offerta formativa al momento delle iscrizioni. I piani regionali di dimensionamento scolastico delle regioni ritardatarie (Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e Umbria) devono essere adottati entro il 27 gennaio 2026. È questa la tabella di marcia fissata dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2026, che è dovuto correre ai ripari a fronte dell'inadempienza degli organi regionali, i quali sono stati sostituiti nell'incombenza da commissari ad acta.

In dettaglio, il Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026 ha deliberato l'esercizio del potere sostitutivo in merito ai piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2026/2027 delle regioni Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e Umbria. Contestualmente, è stata deliberata la nomina dei relativi commissari ad acta (nelle persone dei direttori degli uffici scolastici regionali) per l'adozione, in via sostitutiva, dei piani entro il 27 gennaio 2026.

Il commissariamento, ha spiegato il Governo, si è reso necessario al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr in materia di dimensionamento scolastico).

La decisione del Consiglio dei ministri è da mettere in relazione con la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 23 dicembre 2025, con cui la Consulta ha dato il suo ok alla norma sul termine di approvazione dei piani regionali di dimensionamento scolastico: rimane, per tutte le regioni, al 31 ottobre, salvo proroga adottata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM).

Peraltro, dopo le prese di posizioni della Consulta (ci sono almeno tre sentenze) la questione delle competenze statali può darsi risolta. Al contrario, possibili ricorsi, possono profilarsi a riguardo dell'applicazione in concreto delle regole sul dimensionamento, che comporta l'accorpamento giuridico di alcune decine di istituzioni scolastiche, e non la soppressione di sedi.

Al centro della citata sentenza n. 200/2025 è stata la disposizione, che ha anticipato la scadenza dell'approvazione del dimensionamento scolastico rispetto a quella indicata in precedenza (30 novembre) e che spostato (dalle regioni al MIM) la competenza su eventuali proroghe, dunque, ha superato il giudizio della Consulta, la qua-

le ha bocciato le contestazioni sollevate dalla regione Toscana.

Quest'ultima ha formulato due eccezioni, incentrate, la prima, su una pretesa, ma inconsistente, incompetenza dello Stato a fissare le date del procedimento di approvazione dei piani di dimensionamento e, la seconda, sulla altrettanto infondata lesione del principio di leale collaborazione tra stato e regioni.

Di conseguenza, è stata promossa la legge, che ha stabilito i termini in maniera tale da consentire che tutto possa svolgersi senza affanni e senza emergenze, cui porre rimedio. In effetti, come si desume dalla sentenza in esame, bisogna rispettare le prioritarie aspettative delle famiglie, che devono iscrivere i loro figli a scuola avendo di fronte un quadro certo e definito dell'offerta formativa. E lo stesso vale anche per la definizione dei trasferimenti di docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dal momento che le procedure di mobilità del personale presuppongono il completamento di tutte le fasi di iscrizione e formazione delle classi di ogni istituzione scolastica su tutto il territorio italiano.

Questi sono gli obiettivi sostanziali, dichiarati prevalenti dalla Consulta, della norma contestata, che ha stabilito due cose: 1) un termine più ravvicinato (31 ottobre anziché 30 novembre) per l'approvazione del piano di dimensionamento scolastico, termine vincolante (salvo proroga) per tutte le regioni; 2) l'assegnazione al

MIM (al posto delle singole regioni) del relativo potere di disporre un differimento, di durata non superiore a trenta giorni.

In dettaglio, la norma passata indenne al setaccio della Consulta è l'articolo 19, comma 5-quater, del decreto legge 98/2011, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 208/2024.

La pronuncia riconosce che spetta allo Stato dettare le scadenze per l'approvazione dei piani di dimensionamento scolastico: sono in ballo profili di interesse uniforme in tutta Italia e, quindi, si tratta di materia che rientra tra le «norme generali sull'istruzione», assegnate dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La disposizione promossa dalla Consulta è, quindi, una norma procedimentale, che introduce una disciplina dei «termini», i quali necessariamente devono essere unici sull'intero territorio italiano per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Senza contare, rileva la pronuncia, che le disposizioni sono inserite tra i precisi impegni assunti dall'Italia con il Pnrr.

Dunque, nessuna invasione di competenze e nessun attentato alle prerogative delle regioni, cui si chiede solo di muoversi con sollecitudine nell'interesse generale. La disposizione, inoltre, non intacca per nulla le scelte di merito sul dimensionamento scolastico, che rimangono appannaggio delle regioni: queste ultime, pe-



Palazzo Chigi

rò, non possono pretendere di muoversi in maniera sconcordata, di mettere a repentaglio il regolare svolgimento del servizio scolastico e di causare difficoltà alle famiglie e al personale scolastico.

Con la sequenza delle fasi del procedimento, come cadenzata dall'articolo 9-bis, comma 2, del d.l 208/2024, conclude la Consulta, le famiglie potranno esercitare compiutamente la loro libertà di scelta educativa, che a sua volta richiede l'esatta e tempestiva individuazione del numero, del tipo, dell'ubicazione e delle modalità di aggregazione dei istituzioni scolastiche.

La sentenza n. 200/2025 non è l'unica decisione con la quale la Consulta si è pronunciata nel senso di promuovere l'impianto legislativo. Così è stato anche con la sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023, relativamente al te-

ma della ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. Inoltre, con la sentenza n. 168/2024, la Consulta ha dichiarato incostituzionale una legge della regione Sardegna che prevedeva il mantenimento di tutte le autonomie in essere nell'anno scolastico 2023-2024 e il mantenimento, in via sperimentale, di un presidio nelle autonomie scolastiche sopprese.

A favore dell'impianto normativo si contano, infine, ha ricordato il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, anche sei decisioni del Consiglio di Stato e tre decisioni dei tribunali amministrativi regionali. Lo stesso Valditara ha rassicurato che l'operazione di dimensionamento non porterà a chiusure di scuole, licenziamento di personale o a tagli di servizi, trattandosi di un accorpamento giuridico, dovuto per rispettare gli impegni del Pnrr.

La materia del dimensionamento scolastico, tuttavia, può rimanere al centro di altri contenziosi relativi alle determinazioni assunte sul dimensionamento: si tratta, tuttavia, di vicende giudiziarie, che non contestano l'impianto della procedura e delle competenze, ma riguardano controversie specifiche relative all'applicazione della normativa.

Nelle regioni che contestano la riforma, alcune scuole stanno promuovendo una raccolta firme per evitare l'accorpamento giuridico degli istituti.

Mof, arriva l'accordo per evitare di riaprire le contrattazioni d'istituto

DI LAURA RAZZANO

Sono circa 31,8 milioni di euro a livello nazionale, frutto delle economie degli anni passati e dell'Ipotesi di Ccn si è siglata il 23 ottobre 2025, le risorse per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa che le contrattazioni di istituto stanno distribuendo scuola per scuola. Dopo l'assegnazione delle risorse aggiuntive le scuole hanno ricevuto il dettaglio delle somme spettanti per pagare arretrati e attività aggiuntive. A ridosso delle vacanze, la nota prot. 81753 precisa: per usare quei soldi serve una «nuova e aggiuntiva contrattazione» d'istituto. Un'indicazione che avrebbe indotto dirigenti e rappresentanti sindacali unitari di scuola a riaprire i tavoli, in molti casi, già chiusi. Passate meno di 24 ore, arriva la rettifica con la nota prot. 83754. Il Ministero corregge e ammette che non serve rifare tutto. Basta un semplice ver-

bale integrativo per aggiornare gli importi, mantenendo validi i criteri già concordati. Ma il quadro non sarebbe completo senza l'intervento di tutte le organizzazioni sindacali rappresentative unite che, invece di limitarsi a prendere atto della correzione ministeriale, hanno aggiunto un verbale redatto secondo le «Disposizioni finali» dell'articolo 16 del Ccn del 23 ottobre 2025, che prevede che le parti, Ministero e sindacati, riuniscano un apposito tavolo tecnico per la risoluzione di tutte le problematiche applicative dell'accordo. Nel verbale del 14 gennaio 2026, le parti hanno chiarito i dubbi applicativi e fornito soluzioni operative, per non bloccare il pagamento del personale. La soluzione condivisa è stata, in effetti, la stessa prevista dal ministero: individuare «forme di semplificazione» per evitare controversie nelle scuole. Il tavolo tecnico previsto dall'articolo 16 del Ccn si è così concluso con istruzioni pratiche e veloci per non bloccare il pagamento del personale. Le Rsu

possono ora concordare modalità agili, come addendum o procedure semplificate, per non riaprire l'intera contrattazione d'istituto e distribuire i nuovi fondi. Un capitolo centrale del confronto ha riguardato la figura dei Dsga, per i quali il tavolo ha sciolto alcuni nodi interpretativi non trascurabili. In particolare, è stato chiarito che il calcolo degli arretrati relativi all'incremento dell'indennità di parte variabile deve tenere conto anche della quota spettante a chi opera nelle scuole coinvolte nei processi di dimensionamento scolastico. Per garantire la massima trasparenza su queste cifre, l'amministrazione si è impegnata a pubblicare un file di dettaglio con tutti gli importi nella sezione «Amministrazione Trasparente» del portale ministeriale. Sempre in tema di indennità, le parti hanno precisato che l'importo «una tantum» previsto per l'anno scolastico 2025-26 dovrà essere erogato esclusivamente a chi ricopre l'incarico di titolare come Dsga.

— O Agoradikazione —